




Comune di Ravenna

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE O PRIVATE DI USO PUBBLICO CON MEZZI PUBBLICITARI, FIORIERE, TENDE PARASOLE, ELEMENTI DI ARREDO NONCHE' STRUTTURE TEMPORANEE A SERVIZIO DI PUBBLICI ESERCIZI



INDICE GENERALE

	Pagina
Titolo I - “CARATTERI GENERALI”	
Art. I.1 - Finalità e campo di applicazione	4
Art. I.2 - Ambiti urbani omogenei per l’inserimento ambientale dell'intervento ...	4
Art. I.3 - Disposizioni generali	4
Art. I.4 - Presentazione delle istanze	5
Titolo II - “DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI E INFORMATIVI”	
Art. II.1 - Campo di applicazione e procedure	6
Art. II.2 - Definizioni e prescrizioni generali	6
Parte I - Forme pubblicitarie libere	
Art. II.3 - Forme pubblicitarie libere	7
Parte II - Impianti e mezzi pubblicitari o informativi temporanei	
Art. II.4 - Disposizioni generali	8
Art. II.5 – Cartelli	8
Art. II.6 - Espositori pubblicitari/informativi	9
Art. II.7 – Striscioni.....	9
Art. II.8 – Totem	9
Art. II.9 - Stendardi e gonfaloni	9
Art. II.10 - Preinsegne di indicazione temporanee	10
Art. II.11 - Cartelli nelle aree di cantiere	10
Art. II.12 - Impianti pubblicitari relativi a vendite immobiliari	11
Art. II.13 - Pubblicità itinerante	11
Art. II.14 - Cartelli con sponsor	11
Art. II.15 – Bandiere pubblicitarie a vela	12
Art. II.16 – Proiezioni pubblicitarie	13
Parte III - Impianti pubblicitari permanenti	
Art. II.17 - Disposizioni generali	14
Art. II.18 - Insegne di esercizio	14
Art. II.19 - Cartelli e impianti pubblicitari	15
Art. II.20 - Targhe professionali e societarie	16
Art. II.21 - Bacheche, Pennoni portabandiere e impianti per la programmazione cinematografica e teatrale	16
Art. II.22 - Totem informativi/turistici/didattici permanenti	16
Art. II.23 - Impianti pubblicitari nelle aree sportive di proprietà comunale	17
Art. II.24 - Preinsegne e segnaletica stradale permanente di direzione turistica e di territorio	17
Titolo III - ”DISCIPLINA PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON FIORIERE E CON VASI ORNAMENTALI”	
Art. III.1 - Criteri generali di collocazione	19
Art. III.2 - Fioriere ammesse e criteri per l’inserimento ambientale	19
Titolo IV - “DISCIPLINA PER L'INSTALLAZIONE DI TENDE PARASOLE”	
Art. IV.1 - Criteri generali di realizzazione	21
Art. IV.2 - Tende ammesse e criteri per l'inserimento ambientale	21

Titolo V - “DISCIPLINA PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE DI ELEMENTI DI ARREDO A SERVIZIO DI ATTIVITÀ DI PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE” Pagina

Art. V.1 - Disciplina e procedure	23
Art. V.2 - Criteri di collocazione	23
Art. V.3 - Criteri generali di realizzazione	24
Art. V.4 - Arredi ammessi	24

Titolo VI - “DISCIPLINA PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE DI ELEMENTI DI ARREDO A SERVIZIO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI DI VICINATO ED ARTIGIANALI”

Art. VI.1 - Disciplina e procedure	27
Art. VI.2 - Criteri di collocazione	27
Art. VI.3 - Criteri generali di realizzazione	27
Art. VI.4 - Arredi ammessi	28
Art. VI.5 – Limitazioni	28

Titolo VII - “DISCIPLINA PER L'INSTALLAZIONE DI STRUTTURE TEMPORANEE A SERVIZIO DI PUBBLICI ESERCIZI”

Art. VII.1 – Definizione	29
Art. VII.2 - Criteri generali di collocazione/realizzazione validi per tutti gli ambiti	29
Art. VII.3 - Criteri in Ambiti omogenei A1 e A2	30
Art. VII.4 - Criteri in Ambiti omogenei B1-B2-C-D	30
Art. VII.5 – Limitazioni	30

Titolo VIII - “DISPOSIZIONI FINALI”

Art. VIII.1 Manutenzione e sostituzione.....	31
Art. VIII.2 Pubblicità	31
Art. VIII.3 Obblighi del detentore del titolo	31
Art. VIII.4 Sanzioni, decadenza e revoca	32
Art. VIII.5 Disposizioni transitorie	32
Art. VIII.6 Entrata in vigore e abrogazioni	33
Art. VIII.7 Modifiche e integrazioni al regolamento	33

ALLEGATI:

- Allegato 1/A (Rif: Art. II.18 – Insegne di esercizio – Stabilimenti Balneari);
- Allegato 1/B (Rif: Art. II.18 – Insegne di esercizio – Stabilimenti Balneari Stradelli);
- Allegato 2 (Rif: Art. V.II – Strutture temporanee a servizio di pubblici esercizi: Abaco A con valore vincolante per ambiti A1–A2; Abaco B con valore di indirizzo per ambiti B1-B2-C-D).

Titolo I

“CARATTERI GENERALI”

Art. - I.1 - Finalità e campo di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'installazione di mezzi pubblicitari, fioriere, tende parasole, elementi di arredo e strutture temporanee a servizio di pubblici esercizi, posti su suolo pubblico e privato di uso pubblico del territorio comunale, relativi ad attività economiche, enti e associazioni.
2. Il Regolamento, che unifica, integra e aggiorna i Regolamenti precedentemente vigenti in materia, ha la finalità di garantire il conseguimento dell'unitarietà e omogeneità degli elementi e il decoro complessivo degli spazi pubblici e privati di uso pubblico disciplinando, in un quadro unitario, le tipologie di arredo urbano e i mezzi pubblicitari, in conformità ai criteri generali di riqualificazione formale e funzionale degli ambiti del territorio adottati dall'Amministrazione Comunale.
3. Il presente Regolamento è stato redatto in conformità all'Art.52 “Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali” previsto dal Dlgs 22/01/2004 n° 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (successivamente abbreviato con Dlgs 42/2004).
4. Nel rispetto di quanto previsto nei successivi articoli, per casi specifici e particolari, possono essere valutate eccezionalmente proposte progettuali anche non contemplate nel presente Regolamento, se debitamente motivate, qualora il contesto dei luoghi lo consenta, previo parere dei servizi competenti.
5. Eventuali interventi di arredo urbano a cura dell'Amministrazione Comunale non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.

Art. - I.2 - Ambiti urbani omogenei per l’inserimento ambientale dell'intervento

1. Al fine di un corretto inserimento ambientale delle tipologie di arredi di cui al presente Regolamento sono individuati i seguenti ambiti omogenei così come previsti dagli strumenti urbanistici vigenti:
 - A0 “Città storica Ambiti di cui all'art. 52 comma 1 del Dlgs 42/2004”: Ambito di Porta Serrata; Piazza XX Settembre, Giardini Speyer, Piazza Ariani, Piazza Duomo, Sagrato S. Francesco, S. Apollinare Nuovo.
 - A1 “Città storica Ambiti di cui all'art. 52 comma 1 del Dlgs 42/2004”: Piazza del Popolo, Piazza S. Francesco, Via Argentario, tratto di via Maggiore da Porta Adriana all'incrocio con Circ. San Gaetano, tratto di via Castel San Pietro da Porta Sisi all'incrocio con via Luigi Gabici;
 - A2 “Città Storica” ad esclusione delle aree individuate di cui agli Ambiti A0 e A1;
 - B1 “Centralità e/o assi di valorizzazione commerciale e turistica” del Capoluogo e dei centri di frangia e del litorale”;
 - B2 “Capoluogo: ambiti denominati “Corso Nord” e “Corso Sud” e ambito di competenza del POC Darsena”;
 - C “parchi e giardini”;
 - D “restante parte del territorio comunale”.

Art. - I.3 – Disposizioni generali

1. Tutte le tipologie di strutture, mezzi pubblicitari, informativi e le occupazioni su suolo pubblico di cui al presente regolamento devono:
 - essere realizzate in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche, quindi devono

risultare accessibili ai soggetti disabili;

- rispettare le disposizioni del Codice della strada (D.Lgs 285 del 30/04/1992 e s.m.i. successivamente abbreviato con Cds) e del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 495/92 del 16/12/1992 e s.m.i. successivamente abbreviato con Reg.Cds);
- rispettare le disposizioni di cui alla normativa sismica e acustica;
- non interferire negativamente con edifici soggetti a vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/04.

2. Tutti gli elementi di arredo che costituiscono le occupazioni di suolo temporaneo devono essere realizzate nel rispetto delle specifiche norme sulla sicurezza, devono essere smontabili e facilmente rimovibili. Non devono mai essere infissi al suolo anche se aderenti ad esso, perché destinati a soddisfare esigenze circoscritte nel tempo e contingenti, pertanto dovranno essere facilmente amovibili e tali da non modificare lo stato originario dei luoghi.

3. Tutti i materiali utilizzati devono essere di tipo ignifugo, secondo la classificazione DD.MM. 26 giugno 1984 e 6 marzo 1992 e s.m.i., recanti rispettivamente “Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi” e “Norme tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei prodotti verniciati ignifughi applicati su materiali legnosi”.

4. Gli elementi strutturali devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

5. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi di arredo e/o mezzi pubblicitari deve essere risarcito dai titolari dell'attività o dai soggetti che hanno avuto titolo per la loro collocazione.

Eventuali danni alle pavimentazioni saranno ripristinati a cura dell'Amministrazione Comunale e addebitati al soggetto a cui è stata rilasciata autorizzazione/concessione.

6. Il parere della SABAP ai sensi del D.lgs 42/2004 non è dovuto qualora gli elementi di arredo siano conformi alle prescrizioni/disposizioni di cui al presente regolamento, con esclusione dell'ambito A0.

7. Le forme pubblicitarie permanenti di cui alla parte III del Titolo II e le tende parasole di cui al titolo IV del presente regolamento, necessitano di specifico parere della SABAP in caso di immobili tutelati in forma diretta o indiretta, ai sensi del D.lgs 42/2004.

8. In presenza di immobili di pregio architettonico/storico/artistico, gli elementi di arredo delle occupazioni o gli elementi previsti nel presente regolamento non dovranno interferire/nascondere le caratteristiche architettoniche/artistiche dell'immobile.

9. In presenza di specifici vincoli di legge occorre il preventivo nulla osta/autorizzazione degli enti interessati.

10. Nei “sagrati delle chiese“, ricadenti in qualsiasi ambito, è vietata ogni forma di occupazione con gli elementi di arredo di cui al presente titolo.

11. Le concessioni temporanee delle occupazioni di suolo pubblico dei Titoli V, VI e VII del presente regolamento possono avere una durata massima fino a 5 anni.

12. I rinnovi delle concessioni di cui al precedente comma, nell'ipotesi che non siano cambiate le condizioni che ne hanno portato il rilascio, potranno essere chiesti allegando all'istanza una autocertificazione e specificando i riferimenti dei documenti già in possesso dall'Amministrazione, ai sensi dell'Art.18 L.241/90.

Art. - I.4 - Presentazione delle istanze, segnalazioni, comunicazioni

1. Le domande, segnalazioni e comunicazioni previste dal presente Regolamento se effettuate da imprese che esercitano attività economiche sono presentate esclusivamente allo Sportello Unico per le Attività Produttive in modalità telematica.

2. Le informazioni e le procedure relative alle istanze sopracitate sono reperibili all'interno del sito istituzionale del Comune di Ravenna (www.comune.ra.it).

Titolo II

“DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI E INFORMATIVI”

Art. - II.1 – Campo di applicazione e procedure

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano all'interno di tutti i centri abitati, come definiti dall'art.4 del Cds, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada. Lungo la viabilità extraurbana si applica quanto previsto dal Cds o da specifici regolamenti di competenza degli enti proprietari.
2. Le strutture rilevanti per la pubblica incolumità ai fini sismici non sono normate dal presente regolamento in quanto soggette alla normativa edilizia vigente.
3. L'installazione degli impianti disciplinati dal presente Titolo è soggetta alle procedure di cui alle normative sovraordinate e al rispetto di quanto previsto dall'Art.49 del D.Lgs. 42/04. nonché in materia di regimi amministrativi.

Art. - II.2 - Definizioni e prescrizioni generali:

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, per mezzi pubblicitari si intendono:
 - insegne di esercizio (art.47 comma 1 del Reg.Cds);
 - cartelli pubblicitari (art.47 comma 4 del Reg.Cds);
 - stendardi, striscioni e locandine (art.47 comma 5 del Reg.Cds);
 - preinsegne (art.47 comma 2 del Reg.Cds);
 - impianti pubblicitari di servizio (art.47 comma 7 del Reg.Cds);
 - impianti pubblicitari di propaganda (art.47 comma 8 del Reg.Cds);
 - sorgenti luminose (art.47 comma 3 del Reg.Cds);
 - targhe professionali;
 - bacheche;
 - pennoni portabandiera;
 - vetrofanie;
 - scritte su tende;
2. Si intendono quali mezzi informativi:
 - orologi;
 - datari;
 - indicatori di temperatura:
3. I mezzi informativi del precedente comma 2 devono essere inseriti nelle insegne di esercizio, di cui all'art. II.18, alle seguenti condizioni:
 - l'insegna non deve essere formata da singole lettere "scatolari" ma da un unico "cassonetto";
 - la superficie dei mezzi informativi non deve occupare più del 50% della superficie totale dell'insegna.
4. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate sia globalmente che nei singoli elementi. Per gli impianti pubblicitari di superficie superiore a 2,00 m² l'installazione è subordinata alla presentazione della documentazione prevista all'art. 23 del vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari del Comune di Ravenna, approvato con delibera di G.C. n. 364/78704 del 28/07/2009 e smi;
5. Qualora la proiezione dei mezzi pubblicitari insista su percorsi pedonali o ciclabili, il bordo inferiore dovrà essere ad una quota maggiore o uguale a 2,20 m se pedonali e 2,50 m se ciclabili.

Titolo II - Parte I

FORME PUBBLICITARIE LIBERE

Art. - II.3 – Forme pubblicitarie libere

1. Sono consentite ed attuate liberamente, senza necessità di apposito provvedimento né comunicazione, fermi restando gli obblighi tributari, se dovuti, le seguenti forme pubblicitarie:

- a) impianti in area di cantiere o per vendite immobiliari con superficie $\leq 2,00 \text{ m}^2$;
- b) pubblicità temporanea all'interno di luoghi particolari (quali ad esempio centri commerciali, impianti sportivi ecc.) non direttamente visibili dalla strada;
- c) pubblicità relativa ai giornali, alle pubblicazioni periodiche e non, ivi comprese opere video o audio, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nell'area data in concessione a tali strutture, librerie, videonoleggi e rivendite dischi o nelle immediate vicinanze e in modo tale da non limitare la circolazione di persone e veicoli;
- d) forme pubblicitarie, anche visibili dalla strada, di dimensione complessiva non superiore a $0,70 \text{ m}^2$ prive di qualsiasi tipo di struttura (es. cartoncini, locandine, ecc.) affisse alle vetrine o da collocare all'interno delle attività purché il messaggio pubblicitario sia attinente alla stessa;
- e) vetrofanie su superfici vetrate inferiori al 20% della superficie vetrata in ambiti A0, A1 e A2, sono vietate superfici maggiori; senza limitazioni negli altri ambiti;
- f) locandine con superficie massima di $0,50 \text{ m}^2$ (es. locandine su vetrine per forme straordinarie di vendita ecc.);
- g) scritte, loghi e marchi riportati sui veicoli privati appartenenti alle ditte pubblicizzate;
- h) video o televisori posti all'interno delle vetrine o locali che pubblicizzano l'attività svolta per superficie massima complessiva di $1,00 \text{ m}^2$;
- i) gigantografie a copertura di ponteggi di cantiere, al fine di mitigarne l'impatto visivo, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 1. la gigantografia dovrà essere estesa all'intera superficie interessata dal ponteggio;
 2. la gigantografia potrà essere luminosa per luce indiretta; dovrà riprodurre il prospetto dell'edificio oggetto dell'intervento o altre immagini documentarie della città o del territorio purché non pubblicitarie. E' consentito destinare una superficie non superiore al 10% della gigantografia stessa per ospitare i loghi delle imprese presenti in cantiere nonché degli eventuali sponsor;
 3. per tale tipologia di impianti non è consentito l'utilizzo di strutture a messaggio variabile;
- l) pubblicità in corrispondenza delle paline di fermata e delle pensiline di attesa delle fermate del Trasporto Pubblico Locale (TPL), sui mezzi del TPL e taxi:
 1. la ditta concessionaria del servizio di installazione e gestione delle paline di fermata, delle pensiline di attesa bus del trasporto pubblico locale, può collocare messaggi pubblicitari sulle pensiline e paline di fermata bus in corrispondenza delle fermate autorizzate dal Comune di Ravenna;
 2. è consentita la collocazione di messaggi pubblicitari, mono o bifacciali, unicamente opachi, sulla parete di fondo delle pensiline e su quella di destra opposta al senso di marcia dell'autobus, il tutto nel rispetto delle condizioni di visibilità e di fruizione del servizio, nonché di sicurezza dell'utenza;
 3. negli Ambiti A0, A1 e A2 non è consentita alcuna installazione pubblicitaria su paline di fermata e pensiline di attesa.
- m) bandiere pubblicitarie a vela, di cui all'Art. II.15 comma 1, per iniziative di tipo sportivo, turistico, culturale e promozionale/commerciale, collocate:
 - sull'arenile, fatti salvi gli adempimenti in materia demaniale;
 - in ambienti interni e/o in aree non visibili dalla strada o da luoghi adibiti al pubblico transito;

le bandiere devono rimanere esposte solo per il periodo di svolgimento dell'iniziativa. Non sono ammesse negli ambiti A0, A1 e A2 o in prossimità di edifici vincolati ai sensi del D.lgs 42/2004.;

Titolo II - Parte II

IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI O INFORMATIVI TEMPORANEI

Art. - II.4 - Disposizioni generali

1. Le forme pubblicitarie si intendono temporanee quando hanno ad oggetto un evento limitato nel tempo ad esse riferito, non richiedono la realizzazione di impianti installati saldamente al suolo, o agli edifici, e comunque hanno una durata non superiore ad anni uno, ad eccezione degli impianti di cui agli artt. II.11 e II.12 classificati temporanei la cui durata dell'esposizione può essere estesa fino ad un massimo di 36 mesi non prorogabili.
2. Non sono ammesse forme di pubblicità temporanea diverse da quelle descritte nei successivi articoli.
3. Gli impianti alla scadenza del “titolo autorizzatorio” dovranno essere obbligatoriamente rimossi ripristinando le situazioni e i luoghi allo stato originario senza creare alcun danno al patrimonio pubblico.
4. Il Servizio competente indicherà le prescrizioni cui attenersi e l'installazione potrà avvenire solo dopo il ritiro dell'atto autorizzatorio.
5. I mezzi pubblicitari temporanei, relativi a striscioni, stendardi e locandine, salvo diversa indicazione prevista negli appositi articoli, potranno essere collocati sette giorni prima dell'inizio della manifestazione (ai sensi dell'art.51 comma 10 del Reg.Cds.). Tutti gli impianti andranno rimossi entro il giorno successivo al termine della manifestazione.
6. Le tipologie di impianti di pubblicità temporanea ammessi sono i seguenti:
 - cartelli;
 - espositori, cavalletti pubblicitari/informativi, leggii;
 - striscioni;
 - totem;
 - stendardi e gonfaloni;
 - preinsegne di indicazione;
 - cartelli nelle aree di cantiere;
 - impianti pubblicitari relativi a vendite immobiliari;
 - pubblicità itinerante temporanea o in forma ambulante (camion vela);
 - cartelli con sponsor;
 - pubblicità fonica;
 - altre forme di pubblicità;

Art. - II. 5 – Cartelli

1. I cartelli potranno essere collocati per iniziative di carattere culturale, sportivo, ricreativo, espositivo, convegni, spettacoli di particolare interesse pubblico e per comunicazioni/informazioni di carattere istituzionale.
2. Possono avere una superficie massima di 6,00 m², sono collocabili lungo la viabilità esterna agli Ambiti A0, A1 e A2 ed alla Zona di Particolare Rilevanza Urbanistica (ZPRU). Per ogni singola manifestazione non potranno essere collocati più di n.7 impianti.
3. Per le manifestazioni di tipo nazionale e gli spettacoli viaggianti, per i quali non è possibile stabilire a priori le dimensioni massime in termini di metri quadrati, fermo restando quanto previsto all'art. II.1 comma 2 del presente Titolo, il numero massimo di cartelli installabili è pari a 30, variando di volta in volta la superficie che sarà riportata nell'autorizzazione salvo quanto consentito all'art. II.1 comma 2 del presente Titolo.

Art. - II.6 – Espositori pubblicitari/informativi.

1. Non possono essere collocati negli ambiti A0.
2. Per espositori pubblicitari/informativi si intendono elementi leggeri, semplicemente appoggiati al suolo o a parete destinati a contenuti istituzionali o informativi.
3. Gli espositori sono utilizzabili esclusivamente per iniziative legate ad eventi di pubblica utilità, di informazione sui servizi di carattere museale e culturale.
4. Gli espositori potranno essere mono o bi-facciali ed avere una superficie non superiore a 0,70 m² per ogni faccia utilizzata. Non potranno essere luminosi, eventualmente illuminati solo quelli a parete.

Art. - II.7 – Striscioni

1. Non possono essere collocati negli ambiti A0 e A1
2. Nell'Ambito A2 gli striscioni potranno essere collocati lungo vie o piazze con esclusione delle vie "pedonalizzate" e comunque delle Vie Diaz, Cavour, Matteotti, Cairoli, Mentana, IV Novembre, Dante, San Vitale, Muratori, piazza Kennedy, Einaudi e A. Costa.
3. E' fatta eccezione per gli striscioni installati direttamente dal Comune di Ravenna o in collaborazione con il medesimo per iniziative di tipo culturale, sportivo ed espositivo di particolare rilevanza;
4. Non potranno essere collocati più di n.3 striscioni in Ambito A2 e non più di n.8 complessivamente nel territorio comunale per ciascuna iniziativa;
5. Gli striscioni possono avere una superficie massima di 9,00 m² con altezza non superiore a m 1,50; se collocati al di sopra della carreggiata l'altezza dal piano stradale non potrà essere inferiore a m 6,00;
6. Per le manifestazioni sportive, espositive e culturali di tipo nazionale e sovranazionale e gli spettacoli viaggianti è fissato a 8 il numero massimo di striscioni. La superficie, non potendo stabilire a priori le dimensioni massime in termini di metri quadrati, sarà riportata nell'autorizzazione e non potrà comunque essere superiore a 9,00 m² per ogni singolo striscione, se collocato sulla carreggiata stradale, e 12,00 m² per ogni singolo striscione se collocato al di fuori della carreggiata stradale.

Art. - II.8 – Totem

1. Non possono essere collocati negli ambiti A0
2. Per Totem si intendono manufatti di forma cilindrica o di prisma, destinati ad affissioni di natura istituzionale o per manifestazioni di tipo sportivo, fieristico, congressuale, culturale e turistico di particolare interesse nazionale e/o internazionale o altresì finalizzati a contenere attrezzature per servizi di pubblica utilità. Possono avere una superficie massima di 4,00 m² per ogni faccia con un massimo di 4 facce di spazio espositivo.
3. Il numero massimo di impianti collocabili sul territorio comunale è di 10 e potranno essere illuminati ma non luminosi;
4. I totem potranno contenere messaggi pubblicitari aventi una superficie non superiore al 20% di quella dell'intero manufatto e comunque non superiore a 2,00 m².

Art. - II.9 – Stendardi e gonfaloni

1. Gli stendardi/gonfaloni potranno essere collocati solo per iniziative di interesse nazionale e sovranazionale che si svolgono nell'ambito comunale organizzate, patrocinate e/o autorizzate dalla Giunta Comunale (manifestazioni, mostre, cerimonie ecc.). Potranno essere collocati esclusivamente in ambito urbano secondo le seguenti modalità:

- impianti stradali – sono quelli installati lungo le strade in idonei supporti (pali, sostegni di vario genere ecc.), collocabili, sia in formato monofacciale che bifacciale, per un massimo di 100 impianti (n° 50 se bifacciali) per ogni singola iniziativa, devono avere una superficie massima di 1,50 m² per ciascun impianto;
 - impianti su edifici – sono quelli collocati parallelamente o perpendicolarmente alle facciate degli edifici, il numero massimo è di n.3 impianti (monofacciali o bifacciali) per ogni singola iniziativa con superficie massima di 6,00 m² per ciascun impianto.
2. Gli standardi/gonfaloni, se posti in aree destinate alla circolazione e salvo diversa indicazione da riportare in autorizzazione, dovranno essere posti ad un'altezza dal suolo conforme alle prescrizioni dell'art. 81 del Regolamento di esecuzione attuazione del vigente Codice della Strada;
 3. Per manifestazioni culturali ed espositive di particolare interesse patrocinate dal Comune di Ravenna, potranno essere autorizzati standardi con dimensioni maggiori limitatamente ad un numero massimo di 15 da collocarsi nei pressi del luogo ove si svolge l'iniziativa.
 4. Per le manifestazioni sportive, espositive e culturali di tipo nazionale e sovranazionale e gli spettacoli viaggianti, non potendo stabilire a priori le dimensioni massime in termini di metri quadrati, fermo restando quanto definito all'art. II.1 comma 2 del presente Titolo, è fissato a 30 il numero massimo degli standardi la cui superficie sarà riportata nella relativa autorizzazione caso per caso.

Art. - II.10 - Preinsegne di indicazione temporanee

1. Non possono essere collocati negli ambiti A0 e A1
2. E' consentita l'installazione temporanea di preinsegne di indicazione per manifestazioni sportive, culturali, politiche, espositive, convegni, spettacoli, di particolare interesse generale.
3. Le preinsegne di indicazione dovranno essere realizzate su supporti rigidi e potranno avere i seguenti formati: cm 20x100, cm 25x125, o formati simili e comunque di superficie non superiore a 0,50 m². Potranno essere installate lungo vie, piazze, incroci stradali, rotatorie ed altre intersezioni e, in ogni caso, su supporti indipendenti dagli impianti segnaletici di pericolo, precedenza, divieto e obbligo e dagli impianti semaforici.
4. Il numero massimo complessivo di frecce direzionali autorizzabili è di n.30 unità per singola manifestazione. Dovranno riportare esclusivamente la denominazione della manifestazione, il periodo in cui la manifestazione si svolge e la freccia direzionale indicante il percorso sulla viabilità principale che porti al luogo della manifestazione.

Art. - II.11 – Cartelli nelle aree di cantiere

1. Nelle aree di cantiere temporaneamente e per un periodo massimo equivalente alla durata del cantiere stesso, comunque non superiore a 36 mesi non rinnovabili, è possibile collocare cartelli e impianti pubblicitari riferiti esclusivamente alla pubblicizzazione di attività lavorative in corso (pubblicizzazione delle ditte che effettuano interventi lavorativi nel cantiere, fornitori di materiali e/ o servizi, costruttore ecc..) e alla vendita dell'immobile in costruzione all'interno dell'area di cantiere.

In tali aree gli impianti potranno essere collocati alle seguenti condizioni:

- se di dimensioni superiori a 2,00 m² dovranno essere posti, di norma, a non meno di 10,00 m dal confine stradale (20,00 m per strade urbane di scorrimento ed extraurbane, 5,00 m per strade urbane a traffico locale);
 - non potranno essere luminosi a luce propria.
2. Per gli impianti destinati alla vendita degli immobili, all'interno dell'area di cantiere è ammesso un numero massimo di n.2 cartelli. In casi particolari, qualora il lotto sia visibile da strade non attigue, tale numero può essere esteso a n.4 unità.
 3. I cartelli potranno essere esclusivamente monofacciali, opachi, della superficie massima di 6,00 m² ciascuno. Nel caso di immobili posti nell'Ambito A0, A1 e A2 la superficie massima di tali

cartelli potrà essere di 4,00 m², con un numero massimo di 1 impianto per cantiere.

4. La richiesta di autorizzazione potrà essere avanzata e valutata solo successivamente alla presentazione della pratica edilizia relativa alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e/o costruzione del fabbricato. L'installazione dei cartelli potrà avvenire solo dopo l'ottenimento del titolo abilitativo edilizio e aver presentato la comunicazione di inizio lavori. Nel caso di immobili insistenti su aree soggette a PUA, l'installazione dei cartelli pubblicitari potrà avvenire solo dopo l'approvazione e la stipula della convenzione tra Amministrazione Comunale e soggetto attuatore del Piano.

5. Tutti gli impianti disciplinati dal presente articolo sono soggetti ad autorizzazione ad esclusione di cartelli e impianti con superficie inferiore a 2,00 m², se collocati su strutture di cantiere esistenti o in aderenza ai fabbricati, per i quali è dovuto il solo pagamento della necessaria imposta di pubblicità.

Art. - II.12 – Impianti pubblicitari relativi a vendite immobiliari

1. Non possono essere collocati negli ambiti A0.

2. E' consentita l'esposizione di cartelli pubblicitari relativi a vendite immobiliari.

3. Tali cartelli possono essere installati solo nell'area dell'immobile oggetto della vendita, potranno essere esclusivamente monofacciali, opachi, della superficie massima di 6,00 m² per ciascun cartello per un numero massimo di 4 per complesso immobiliare;

L'autorizzazione ha validità complessiva non superiore a mesi 36 e non potrà essere rinnovata scaduto tale periodo;

4. Nel caso di immobili posti nell'Ambito A1 e A2 la superficie massima di tali cartelli non dovrà essere superiore a 4,00 m², con un numero massimo di 1 impianto per complesso immobiliare;

5. Tutti gli impianti disciplinati dal presente articolo, sono soggetti ad autorizzazione ad esclusione di cartelli e impianti con superficie inferiore a 2,00 m², se collocati su strutture di cantiere esistenti o in aderenza ai fabbricati per i quali è dovuto il solo pagamento della necessaria imposta di pubblicità.

Art. - II.13 – Pubblicità itinerante

1. Per pubblicità itinerante si intendono quelle forme di pubblicità non statica che vengono svolte con l'ausilio di veicoli atti a consentire lo spostamento e l'esposizione in movimento degli impianti pubblicitari su di essi ospitati.

2. La pubblicità itinerante è regolamentata dal "Piano Generale degli Impianti Pubblicitari del Comune di Ravenna" ed è ammessa esclusivamente con l'utilizzo di veicoli di cui all'art. 16 di tale Piano.

Art. - II.14 – Cartelli con sponsor

1. Non possono essere collocati negli ambiti A0 e A1.

2. Per manifestazioni sportive, fieristiche, congressuali, culturali e turistiche di particolare rilevanza nazionale ed internazionale e per cantieri inerenti la realizzazione/restauro di opere pubbliche e o di particolare rilevanza pubblica è ammessa la collocazione di impianti che abbinino alla pubblicità dell'iniziativa, limitatamente alla denominazione della stessa, ai riferimenti relativi al periodo di svolgimento e ad eventuali immagini, anche loghi e simboli degli sponsor a sostegno di tale iniziativa.

3. Per sponsor si intende quel soggetto giuridico, ente od azienda, che destina risorse economiche per finanziare l'iniziativa, opere o manufatti pubblici ovvero aventi rilevanza pubblica, con lo scopo indiretto di farsi pubblicità.

4. I cartelli con sponsor devono rispettare le seguenti condizioni:

- i manufatti per la comunicazione/informazione culturale, turistica ed istituzionale e per manifestazioni di rilevanza nazionale o internazionale, o gli allestimenti di cantiere per la realizzazione di opere pubbliche e quelli segnalanti la sponsorizzazione della manutenzione delle aree verdi e delle rotatorie stradali non possono contenere messaggi pubblicitari, ma soltanto il logo dello sponsor e la sua denominazione; Gli allestimenti di cantiere possono essere supporto per eventuali teli contenenti immagini storiche-documentali al fine di minimizzare gli impatti del cantiere stesso;
- per iniziative fieristiche di valenza internazionale che si svolgono al Pala De Andrè e nell'adiacente Area per spettacoli viaggianti (es. OMC e similari) sarà possibile collocare cartelli o altri manufatti riportanti anche i loghi degli sponsor purché la superficie pubblicitaria non sia superiore a 500 m² e la superficie degli spazi dedicati agli sponsor non eccedano il 20% della superficie relativa alla pubblicità dell'iniziativa;
- i cartelli con sponsor potranno essere collocati esclusivamente nell'area in cui si svolge l'iniziativa.
- il logo e la denominazione dello sponsor potranno essere apposti a condizione che non siano intercambiabili e che siano contenuti nelle seguenti superfici: sui manufatti per la comunicazione/informazione culturale, turistica ed istituzionale fino ad un massimo del 20 % della superficie dell'impianto, sui cartelli segnalanti la realizzazione di lavori pubblici fino al 10 % della superficie dell'impianto.

5. La sponsorizzazione della manutenzione delle aree verdi e rotatorie stradali è effettuata secondo le modalità attuative definite con specifici atti dell'Amministrazione.

6. L'Amministrazione comunale in presenza di convenzioni, attivate direttamente dal Comune o da Enti e Società di Servizi che perseguono interessi pubblici, che prevedono interventi di sponsorizzazione da parte di soggetti privati, finalizzati alla realizzazione di opere o gestione di attività e servizi di interesse per il territorio comunale, può approvare progetti particolareggiati che ne stabiliscano forme, durata e contenuto anche in deroga al presente Regolamento.

Art. - II.15 – Bandiere pubblicitarie a vela

1. Le bandiere pubblicitarie a vela sono bandiere posizionate su aste/pennoni (solitamente in vetroresina, acciaio o alluminio) di altezza variabile (massimo 4,50 m.), di formato variabile (rettangolare, a goccia, ad ala, ecc.) con stampa su tessuto, usate per fini promozionali.

Possono essere fisse oppure realizzate con strutture mobili smontabili e trasportabili che permettono di poterle utilizzare in occasione di eventi e manifestazioni. In tale caso possono essere dotate di un piedistallo, una zavorra riempibile con acqua o sabbia, una base per auto da posizionare sotto la ruota del veicolo oppure un puntale girevole da fissare nel terreno, cosa che ne permette un posizionamento esterno anche in condizioni climatiche avverse come pioggia e vento.

Il messaggio pubblicitario riportato nella vela deve essere limitato ad una scritta, che per essere leggibile deve avere dimensioni adeguate, ed eventuale logo. Non sono ammesse ulteriori elementi grafici o scritte.

2. Possono essere collocate nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Sono ammesse per iniziative di tipo sportivo, turistico, culturale e promozionale/commerciale e devono rimanere esposte solo per il periodo di svolgimento dell'iniziativa;
- Se poste su suolo pubblico non è ammessa la collocazione in aree destinate alla circolazione ed alla soste dei veicoli (con esclusione di eventuali aree regolamentate come area pedonale o zona a traffico limitato), se collocate su marciapiedi devono essere rispettate le prescrizioni di cui all'art. 20 del vigente Codice della Strada;
- Non sono ammesse negli ambiti A0, A1 e A2 o in prossimità di edifici vincolati ai sensi del D.lgs 42/2004.;

Art. - II.16 – Proiezioni pubblicitarie

1. Per manifestazioni sportive, fieristiche, congressuali, culturali e turistiche di particolare rilevanza nazionale ed internazionale che si svolgono in “Palazzetti” o impianti sportivi è ammessa la possibilità di proiettare, su tali edifici, messaggi pubblicitari dell’iniziativa secondo le seguenti condizioni:

- i messaggi proiettati potranno riportare esclusivamente denominazione e/o marchio dell’iniziativa e date in cui si volge l’iniziativa. Non sono ammesse scritte, marchi o altri elementi a carattere pubblicitario anche se riferiti ad eventuali sponsor;
- la proiezione potrà essere effettuata esclusivamente nelle giornate cui si svolge la manifestazione in caso di iniziativa non aperta al pubblico o da un massimo di 7 gg. prima dello svolgimento della manifestazione e fino al termine della stessa in caso di iniziativa aperta al pubblico;
- i messaggi proiettati non potranno avere luce intermittente, né avere intensità luminosa superiore a quanto stabilito dal vigente Codice della Strada e dal suo Regolamento di esecuzione ed attuazione. Non è ammessa la variabilità del messaggio proiettato;
- i messaggi proiettati non dovranno determinare condizioni di abbagliamento, ingenerando confusione e situazioni di pericolo nei confronti degli utenti della strada e per la circolazione stradale in genere.

Titolo II - Parte III

IMPIANTI PUBBLICITARI PERMANENTI

Art. - II.17 – Disposizioni generali

1. Le forme pubblicitarie si intendono permanenti quando hanno ad oggetto un evento non limitato nel tempo; richiedono la realizzazione di impianti installati saldamente al suolo, o agli edifici, e comunque hanno una durata di esposizione superiore ad anni uno.
2. Non è consentito l'inserimento di cartelli pubblicitari su elementi di arredo urbano né su altri manufatti pubblici (es. transenne parapetonali, bagni chimici, cabine per foto istantanee ed ogni altro elemento simile).

Art. - II.18 – Insegne di esercizio

1. Le insegne di esercizio possono essere installate solo nella sede dell'attività, devono avere carattere prevalentemente informativo, e comunque non devono alterare o nascondere il linguaggio architettonico dell'edificio. Nel caso di insegne luminose, le stesse dovranno avere il fondo scuro, opaco e non luminoso; saranno luminose le sole lettere e marchio, potranno avere il fondo chiaro e lettere scure qualora il marchio sia registrato almeno a livello nazionale; sono ammesse insegne a lettere indipendenti opache o illuminate indirettamente o, ad esclusione dell'Ambito A0, A1 e A2, anche direttamente. Non sono ammesse insegne a messaggio variabile e/o intermittenti tranne quando specificatamente consentito da norme di settore.
2. Le insegne di esercizio devono essere inserite all'interno del vano vetrina, nello spazio sopra luce o lunotto o veletta a completo riempimento degli stessi; in mancanza di tali elementi, possono essere inserite all'interno del vano vetrina fisso, a completo riempimento in larghezza e con altezza massima 0,40 m. E' consentito utilizzare gli spazi laterali della vetrina con sviluppo verticale delle insegne.
3. Possono essere installate insegne per attività in fabbricati in cui siano presenti porticato o pensilina sporgenti dagli stessi; in tali casi è possibile l'installazione dell'insegna a condizione che copra tutto lo spessore dell'elemento e per tutta la larghezza della proiezione della vetrina. Escluso gli ambiti A0, A1 e A2 le insegne possono essere installate nei portici di complessi edilizi, qualora a piano terra siano presenti attività da evidenziare, da inserire nello spazio fra le colonne al completo riempimento dello stesso, con altezza massima di ml 0,60 e con altezza uguale per tutte le insegne. Le stesse devono essere frontistanti all'attività da evidenziare e per un numero massimo delle campate corrispondenti all'attività stessa.
4. Nelle zone artigianali, industriali, terziarie o produttive, l'installazione di insegne può avvenire in prosecuzione dell'infisso della porta o portone al di sopra dello stesso per tutta la sua lunghezza e con altezza massima di m 1,00. Qualora sia presente una sola attività anche con area scoperta di pertinenza comune e l'insegna non debordi dalla sagoma dell'infisso della porta o portone possono essere installate massimo due insegne per parete dello stesso fabbricato.
5. Il posizionamento di insegne, è vietato in tutti i punti previsti dall'art. 51 c.3, c.4 punto c) e c.5 del Reg.Cds. Le insegne da installare ai sensi del precedente comma 5 del Reg.Cds, all'interno dei centri abitati, devono avere una distanza minima dal limite della carreggiata stradale di ml 1,5.
6. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Le insegne non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.
7. Nel rispetto di quanto previsto dai commi precedenti, con esclusione dei commi 2, 3 e 4, e' necessaria l'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) insegne riferite ad attività non collocate su fronte strada o non direttamente visibili dalla stessa, qualora tali insegne siano poste su apposito sostegno all'interno dell'area scoperta privata su cui ha sede l'attività da evidenziare. Le suddette devono avere una altezza massima di ml 5,00 per attività in aree terziarie, produttive e per strutture di vendita di almeno medio-piccola dimensione; per le restanti l'altezza massima è di ml 2,50. Qualora la specificità dei luoghi non ne consenta l'installazione, possono essere eccezionalmente

autorizzate, in conformità al Cds, con esclusione del capoluogo e litorale, su suolo pubblico prospiciente tratti di strada comunale extraurbana;

- b) insegne a servizio di grossi complessi edilizi sede di attività terziarie insediate non a piano terra; in tali casi possono essere installati totem informativi (esclusivamente cumulativi per le attività di un unico complesso edilizio), con altezza massima di ml 5,00 da valutare in base al numero delle attività da evidenziare, da collocare sull'area privata per indicare le attività poste all'interno del complesso medesimo;
- c) insegne riguardanti farmacie, strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta, case per ferie, locande, affittacamere, room & breakfast, ostelli, bed & breakfast, bancomat ed attività di pubblica utilità nei casi di forme e localizzazioni particolari finalizzate a una facile individuazione della sede dell'attività;
- d) insegne riguardanti attività terziarie occupanti l'intero fabbricato; in questo caso può essere installata una sola insegna a lettere indipendenti, anche retroilluminate, sul fronte di ingresso del fabbricato che non debordi dalla sagoma dello stesso, anche a piani diversi dal piano terra nell'ambito A1 e A2, mentre negli altri ambiti l'insegna può essere monofacciale luminosa. In Ambito A0 non sono ammesse nuove insegne sui fronti dei fabbricati, ma esclusivamente all'interno del vano vetrina;
- e) negli impianti di distribuzione carburanti e' consentita l'installazione delle insegne dei marchi delle ditte produttrici e/o fornitrici di carburante secondo quanto previsto dall'art. II. 17 del presente regolamento.

8. Le insegne di esercizio relative agli stabilimenti balneari possono essere poste lungo la sede stradale, all'interno dell'area privata o in concessione e nelle vicinanze degli stabilimenti balneari:

- Lungo la sede stradale è possibile installare un unico cartello in corrispondenza dell'accesso carrabile più vicino allo stabilimento. Potrà essere delle dimensioni e colori di cui allo schema dell'Allegato 1/A e dovrà riportare il numero dello stabilimento sul lato "bordo strada".
- Lungo la sede stradale e' possibile installare un unico cartello in corrispondenza dell' accesso pedonale piu' vicino allo/agli stabilimento/i frontistante/i tale passaggio. Potra' essere delle dimensioni e colori di cui allo schema dell'allegato 1/B.
- all'interno dell'area privata o in concessione, nelle vicinanze degli stabilimenti balneari, e purchè non visibili dalla strada, è possibile installare un numero massimo di 2 insegne con superficie non superiore a 2,00 m², di forma regolare e non luminose.

9. Negli impianti di distribuzione carburanti, a margine della sede stradale, è consentita esclusivamente l'installazione delle insegne dei carburanti e/o dei marchi delle ditte produttrici e/o fornitrici delle diverse tipologie di carburante oltre ai pannelli relativi ai prezzi praticati sui carburanti erogati. Eventuali altri messaggi relativi ad attività, prodotti o servizi eroganti e commercializzati nell'impianto potranno essere collocati esclusivamente sui fabbricati presenti all'interno dell'area o in corrispondenza delle aree interessate dalle pompe erogatrici del carburante.

Art. - II.19 – Cartelli e impianti pubblicitari

1. La collocazione, le dimensioni e le caratteristiche dei cartelli pubblicitari sono stabilite in funzione delle esigenze di tutela architettonica e urbanistica, in armonia con le caratteristiche dell'ambiente circostante e in relazione agli ambiti di ubicazione secondo le seguenti prescrizioni:

- non è consentita l'installazione di cartelli pubblicitari negli Ambiti A0, A1 e A2;
- lungo le strade, all'interno dei centri abitati, è vietata la collocazione di cartelli e impianti pubblicitari, ad eccezione degli impianti espressamente indicati ed individuati nel "Piano generale degli impianti pubblicitari" e di quelli trattati nel presente Regolamento;
- lungo le strade, fuori dai centri abitati, la collocazione di cartelli e impianti pubblicitari deve essere effettuata nel rispetto delle norme dell' art.23 Cds e del relativo Reg.Cds (artt .da 47 a 59).

2. All'interno dei centri abitati, negli impianti di distribuzione carburanti e' consentita l'installazione di impianti pubblicitari in numero massimo di 2 per impianto di carburante, ciascuno con superficie massima di 6 m². Potranno essere autorizzati solo all'interno dell'area di pertinenza e

solo se il messaggio pubblicitario esposto riguarda prodotti e/o servizi commercializzati o serviti dal distributore stesso e comunque conformemente alle prescrizioni di cui al vigente “Piano Generale degli Impianti pubblicitari” del Comune di Ravenna. All'esterno dell'area di pertinenza, lungo la viabilità pubblica, e' vietata la collocazione di impianti segnaletici di indicazione dell'impianto stesso.

3. Per la collocazione di cartelli e impianti pubblicitari su strade comunali extraurbane ove, in considerazione di particolari condizioni di carattere non transitorio e' imposto un limite di velocità di 50 km/h, si applicano le medesime prescrizioni previste nel comma 2 dell'art. 51 del Reg.Cds.

4. Fuori dai centri abitati, nelle stazioni di servizio e nelle relative aree di parcheggio, si applicano le norme di cui all'art.52 del Reg.Cds.

Art. - II.20 – Targhe professionali e societarie

1. Le targhe indicanti attività professionali, economiche, societarie, sociali e similari, di enti e associazioni, devono essere installate solo nel fabbricato in cui ha sede l'attività da segnalare oppure, qualora l'attività sia arretrata rispetto alla sede stradale, possono essere installate nelle immediate adiacenze dell'ingresso della medesima attività.

2. Le targhe devono essere non luminose ed avere una dimensione massima di 0,20 m². Possono essere illuminate indirettamente tramite faretto che non rechi danno al traffico e comunque con una intensità proporzionata alla targa da illuminare. Negli Ambiti A0, A1 e A2 sono ammesse in ottone, plexiglass/vetro e mosaico.

3. Non sono consentite qualora l'attività sia già dotata di insegna.

Art. - II.21 –Bacheche, Pennoni Portabandiere, impianti per la programmazione cinematografica e teatrale

1. L'installazione di bacheche è consentita solo per attività di interesse collettivo quali associazioni di categoria, culturali, sportive, ricreative e sociali. Possono essere installate solo presso la sede dell'associazione; fanno eccezione le bacheche per cinema e teatri che possono essere installate anche in altro sito.

2. La superficie massima delle bacheche e' di 1,00 m² e gli spazi interni dovranno essere utilizzati ai soli fini informativi e non pubblicitari. Relativamente alle bacheche di cinema e teatri poste in corrispondenza della sede non sono previsti limiti dimensionali.

3. L'installazione di pennoni porta bandiera è consentita esclusivamente all'interno dell'area in cui ha sede l'attività e in numero massimo di 4.

4. Gli impianti pubblicitari relativi alla programmazione cinematografica e teatrale sono consentiti nell'ambito delle aree individuate di concerto con l'Amministrazione comunale. Essi potranno essere mono o bifacciali, opachi o luminosi per luce indiretta, di intensità luminosa non superiore a 150 candele per metro quadrato, saranno realizzati in materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici e della superficie massima di 2,00 m² per ciascun impianto.

Art. - II.22 – Totem informativi/turistici/didattici permanenti

1. Non possono essere collocati negli ambiti A0.

2. Per Totem si intendono manufatti di forma cilindrica o di prisma, destinati ad affissioni di natura istituzionale, culturale e turistica, o altresì finalizzati a contenere attrezzature per servizi di pubblica utilità. Può avere una superficie massima di 4,00 m² per ogni faccia con un massimo di 4 facce.

3. Il numero massimo di impianti collocabili è di 10 e comunque in numero massimo di 2 per ogni sito; Non potranno essere illuminati.

4. I totem potranno contenere messaggi pubblicitari aventi una superficie non superiore al 10% di quella dell'intero manufatto e comunque non superiore a 1,00 m².

Art. - II.23 - Impianti pubblicitari nelle aree sportive di proprietà comunale

1. La tipologia degli impianti pubblicitari da collocare nelle aree sportive di proprietà comunale all'interno dei centri abitati è definita all'art. 17 del "Piano generale degli impianti pubblicitari" e nel presente articolo.

2. Nelle aree sportive comunali, come individuate nel "Regolamento Comunale di uso e gestione Impianti Sportivi", possono essere installati impianti pubblicitari direttamente visibili dalla strada per un numero massimo di 5 unità o facce espositive, aventi, ciascuno, una superficie massima di 18,00 m² di superficie espositiva e per un periodo massimo di 36 mesi.

3. Lungo la viabilità extraurbana perimetrale delle aree a parco o dei complessi sportivi di proprietà comunale è vietata la collocazione di cartelli pubblicitari.

4. Le installazioni di impianti pubblicitari potranno essere effettuate solo dalle Società sportive interessate e con l'esposizione dei soli marchi pubblicitari relativi agli sponsor delle Società stesse, mediante una gestione diretta degli impianti medesimi. Essi potranno essere monofacciali, posti esclusivamente paralleli al senso di marcia della strada, opachi o luminosi per luce indiretta, saranno realizzati in materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

5. Il periodo di permanenza del messaggio pubblicitario non potrà essere inferiore a mesi 3, ogni eventuale modifica del messaggio pubblicitario dovrà essere comunicata all'ufficio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione per l'installazione degli impianti.

6. La richiesta di autorizzazione potrà essere presentata esclusivamente dalle Società Sportive concessionarie degli impianti e dovrà essere corredata anche dalla dichiarazione che i proventi derivanti dalla pubblicità saranno reinvestiti nella gestione della stessa Società e nelle attività che essa porrà in essere.

7. Non è ammessa l'intermediazione di agenzie pubblicitarie, o di terzi, nella gestione degli

ART. - II.24 - Preinsegne e segnaletica stradale permanente di direzione turistica e di territorio

1. Per la collocazione di preinsegne e segnaletica stradale permanente di direzione turistica e di territorio si applicano le disposizioni del vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e quelle di seguito riportate. Tra i segnali relativi ai luoghi di pubblico interesse, oltre quelli espressamente indicati nel nuovo Codice della Strada, sono individuabili anche le seguenti attività:

- a) attività a servizio dell'utente della strada (carrozzeria, officina meccanica per auto, gommista, elettrauto ecc.);
- b) grandi strutture di vendita aventi superficie di vendita superiore a mq. 2500;
- c) sedi di associazioni di categoria di particolare rilevanza e di pubblico interesse;
- d) strutture ospedaliere e sanitarie ai sensi del Decreto 16 settembre 1994 n.657 e s.m.i. Per strutture sanitarie si intendono esclusivamente quelle per la cui apertura è richiesta apposita autorizzazione sanitaria;
- e) autorimesse pubbliche e/o private che svolgono servizio di pubblico interesse;
- f) alberghi, strutture ricettive e assimilabili;
- g) esercizi di ristorazione classica così come definiti dal vigente Regolamento d'Igiene;
- h) chioschi di produzione e vendita di piadina romagnola secondo quanto stabilito dallo specifico regolamento;
- i) strutture sportive (palestre, centri sportivi ecc.);

2. La collocazione di preinsegne e di segnaletica stradale di direzione, relativamente alle attività sopra riportate, dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) gli impianti relativi alle singole attività industriali/artigianali potranno essere collocati esclusivamente all'interno della zona industriale/artigianale di appartenenza. Al di fuori di tali aree potranno essere collocate solo impianti segnaletici di indicazione che riportano la denominazione della zona e non le singole attività;
- b) il numero degli impianti segnaletici autorizzati per ogni singola attività verrà definito in base al percorso che partendo dalla viabilità principale (tipo D, DE ed E per le strade urbane e tipo B e C per le strade extraurbane) più prossima all'attività, consenta di raggiungere la sede dell'attività stessa;
- c) gli impianti segnaletici dovranno essere indipendenti e non raggruppati ad altri impianti collocati dalla Pubblica Amministrazione salvo specifica indicazione della stessa;
- d) in nessun caso può essere consentito l'abbinamento tra cartelli segnaletici di direzione e pubblicità;

Titolo III

“Disciplina per l’occupazione di suolo pubblico con fioriere e con vasi ornamentali”

Art. - III.1 – Criteri generali di collocazione

1. Le fioriere ed i vasi ornamentali collocati su suolo pubblico o privato di uso pubblico, relative ad attività imprenditoriali, devono osservare i seguenti criteri:

- non è consentito installare fioriere o vasi ornamentali in tutte le strade o piazze sprovviste di marciapiede e/o passaggio pedonale ovvero segnalata corsia per i pedoni, che non siano a traffico limitato;
- i marciapiedi di strade o piazze non a traffico limitato non possono essere occupati per più di un terzo della larghezza, lasciando libero in ogni caso un passaggio minimo di m 1,50;
- le fioriere piantumate non devono ostacolare l’apertura di porte, finestre e vetrine;
- negli ambiti A0 e C (parchi) le fioriere non sono ammesse;
- negli Ambiti A1 e A2 le fioriere ed i vasi ornamentali sono consentiti esclusivamente in adiacenza alle pareti e perimetralmente alle occupazioni di suolo pubblico previste nel successivo titolo V;
- negli ambiti del centro storico A1 e A2 le fioriere poste a delimitazione delle occupazioni dei pubblici esercizi dovranno interferire il meno possibile con la percezione visiva dello spazio pubblico, dovranno quindi avere altezza massima 40 cm, lunghezza massima 100 cm ed essere poste singolarmente in angolo allo spazio di occupazione;
- negli Ambiti B1, B2 e D sono consentiti anche vasi ornamentali e fioriere in posizione non adiacente alle pareti, a condizione che non contrastino con le disposizioni del Cds;
- nel periodo delle festività natalizie, compreso tra l’8 dicembre e il 6 gennaio e in occasione di eventi di notevole rilievo condivisi con l’amministrazione, è possibile decorare le essenze vegetali delle fioriere con luci, a bassa intensità, nel rispetto della normativa sulla sicurezza e sugli impianti; Nel secondo caso, il posizionamento delle luci dovrà avvenire previa specifica autorizzazione, utilizzando luci del colore relativo all’evento e per un periodo strettamente legato allo svolgimento dell’evento stesso (esempio Notte Oro, Notte Bianca e Notte Rosa);
- Non sono consentite decorazioni luminose delle fioriere e delle relative essenze vegetali, fatto salvo quanto già previsto nei precedenti punti.

Art. - III.2 - Fioriere ammesse e criteri per l’inserimento ambientale

1. Negli ambiti A1 e A2 dovranno essere adottate soluzioni unitarie, sia per le fioriere che per l’impianto vegetale, per piazza o strada (o più strade).

2. In strade e/o piazze che non presentino soluzioni unitarie autorizzate, l’installazione di nuove fioriere e vasi ornamentali potrà essere autorizzata a seguito di presentazione di una proposta da parte dei titolari di esercizi pubblici e attività economiche della medesima piazza o strada (o più strade).

3. La richiesta di autorizzazione per l’installazione di singole fioriere o vasi ornamentali in strade o piazze in cui siano già state autorizzate soluzioni unitarie, potrà avvenire con la medesima tipologia di quelle già autorizzate;

4. Il progetto dovrà prevedere anche le essenze vegetali da porre a dimora.

5. Negli ambiti B1 B2 e D l’installazione di fioriere dovrà seguire soluzioni in continuità in caso vi siano, nelle adiacenze, già presenti fioriere di una medesima tipologia.

6. In tutti gli ambiti sono ammesse tipologie di fioriere e vasi ornamentali con forme semplici; I colori delle fioriere o vasi ornamentali devono essere scelti fra le tonalità dei bianchi, dei grigi e

delle terre. Sono fatti salvi eventuali decori in mosaico.

7. Negli ambiti A1, A2 , B1 e B2 non è consentito l'impiego di materiali plastici.

8. Le fioriere e le essenze dovranno essere mantenute sempre in perfetto stato manutentivo e conservativo a cura dei titolari della autorizzazione.

TITOLO IV

“Disciplina per l’installazione di tende parasole”

Art. - IV.1 - Criteri generali di realizzazione

1. Le tende parasole devono essere progettate con diretto riferimento al disegno architettonico dei prospetti sui quali vanno localizzate e devono rispettare i seguenti criteri:
 - non devono essere coperti o manomessi eventuali elementi decorativi;
 - gli agganci devono essere al di sopra delle aperture o delle loro cornici;
 - devono essere adottati criteri di simmetria rispetto alle aperture e alle campiture delle facciate;
 - per i fronti unitari devono avere analoga tipologia, forma e colore e devono essere fissate alla medesima quota da terra, nel rispetto di eventuali marcapiani o elementi decorativi;
 - la loro successione va scandita per ogni vetrina, evitando tende che interessino più vetrine, salvo i casi di vetrine con disegno unitario;
 - non sono ammesse in sporgenza su prospetti porticati ed all'interno degli spazi porticati.
2. Le tende parasole devono rispettare le seguenti caratteristiche costruttive:
 - su strade o piazze prive di marciapiede la sporgenza dal profilo della facciata non deve essere superiore a 0,80 m;
 - su strade o piazze con marciapiede la sporgenza delle tende dal profilo della facciata dell'edificio potrà arrivare fino a 0,50 m dal limite del marciapiede; non è ammesso comunque in ogni caso superare una dimensione/sporgenza totale max di 2,50 m;
 - l'altezza, compreso le strutture di sostegno, mantovane, ecc. non dovrà essere inferiore a 2,20 m.
 - struttura di sostegno ripiegabile se aggettante su suolo pubblico o privato di uso pubblico.

Art. - IV.2 - Tende ammesse e criteri per l'inserimento ambientale

1. Le tende possono essere delle seguenti tipologie:
 - a falda, costituite da uno o più teli retraibili;
 - a cappottina retraibili;
 - a caduta, con telo verticale.
2. Nell'Ambito A0 non è ammesso alcun tipo di tenda parasole.
3. Negli ambiti A1, A2 e all'interno dei percorsi porticati non sono ammesse le tende a cappottina.
4. Le **tende a falda** devono risultare prive di tamponamenti laterali, semplicemente agganciate alla facciata dell'edificio e senza punti di appoggio al suolo. L'impiego delle tende a falda è ammesso su tutto il territorio urbano e non è consentito all'interno dei percorsi porticati e sui prospetti degli stessi.
5. Le **tende a falda** e le **tende a caduta** devono rispettare le seguenti prescrizioni:
 - negli ambiti A1 e A2 i sostegni metallici dovranno essere verniciati dello stesso colore della tenda o, in subordine, in colore grigio grafite medio. I teli dovranno essere in tessuto in tinta unita, con esclusione di tessuti plastificati lucidi o PVC, nei colori tradizionali quali la gamma delle terre dall'avorio al ruggine e bordeaux.
 - negli ambiti B1 e B2 i sostegni metallici dovranno essere verniciati, preferibilmente dello stesso colore della tenda o, in subordine, in colore grigio grafite medio. I teli dovranno essere in tessuto in tinta unita o rigato con bande larghe cm 10 o più, con esclusione di tessuti plastificati lucidi o PVC, nei colori tradizionali quali la gamma delle terre dall'avorio al ruggine, i verdi, i blu ed i gialli.
 - negli ambiti C e D non ci sono limitazioni all'impiego di materiali per i sostegni; la gamma

dei colori per i teli potrà essere più ampia, a condizione che sia ricercata un'armonia cromatica con gli edifici circostanti, evitando comunque colori con componenti fluorescenti.

7. L'impiego delle **tende a caduta**, con telo verticale, sono ammesse su tutto il territorio urbano e sono consentite all'interno dei percorsi porticati;

8. Le **tende a cappottina retraibili**, dove ammesse, devono essere semplicemente agganciate alla facciata dell'edificio, senza punti di appoggio al suolo e prive di colori con componenti fluorescenti.

TITOLO V

“Disciplina per l’occupazione temporanea di suolo pubblico per l’installazione di elementi di arredo a servizio di attività di pubblico esercizio di somministrazione alimenti e bevande”

Art. - V.1 – Disciplina e procedure

1. I titolari di pubblici esercizi, quali bar e ristoranti autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, possono chiedere di occupare temporaneamente l'area pubblica o privata di uso pubblico, immediatamente antistante l'esercizio per il posizionamento di elementi d'arredo.
2. L'occupazione temporanea di suolo pubblico è soggetta ad autorizzazione e l'Amministrazione decide sul rilascio della medesima a seguito di opportune valutazioni tenuto conto dei diversi interessi in ragione dell'uso del suolo pubblico.

Art. - V.2 - Criteri di collocazione

1. L'occupazione temporanea non dovrà interferire con la viabilità veicolare ed i flussi pedonali, in modo particolare dovrà osservare le seguenti prescrizioni:
 - in prossimità di incrocio non deve ostacolare le visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli;
 - non deve occultare la segnaletica stradale presente;
 - non deve essere consentita, neanche in parte, su sede stradale soggetta a divieto di sosta;
 - non deve interferire con le fermate dei mezzi pubblici e con gli attraversamenti stradali;
 - deve essere lasciato uno spazio per i flussi pedonali, che di norma deve essere non inferiore a 2,00 m e comunque commisurato all’entità dei flussi pedonali;
 - deve essere arretrata di almeno 0,50 m dalla carreggiata stradale eccetto le zone a traffico limitato e le aree pedonali che verranno valutate caso per caso.
 - nelle adiacenze dei monumenti deve essere lasciato libero uno spazio idoneo a non impedirne la visuale prospettica;
2. Le occupazioni temporanee devono essere prospicienti il tratto di facciata interessata dall'attività medesima. Qualora l'occupazione di suolo si estenda anche in spazi limitrofi, quali aree antistanti, negozi adiacenti, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste davanti ad ingressi condominiali o aree private, dovrà essere prodotto l'assenso scritto dei proprietari e/o esercenti e/o dell'amministrazione condominiale dello stabile, a seconda dei soggetti interessati. L’installazione non dovrà in ogni caso interferire con i rapporti aeranti ed illuminanti dei vani o locali ad essi collegati.
3. Nel caso in cui non possa essere richiesta un’occupazione temporanea prospiciente all’esercizio di somministrazione, quest’ultima può essere chiesta in un’area limitrofa a condizione che la distanza tra l’ingresso del locale e l’occupazione non sia superiore a 20 metri e con le stesse prescrizioni del precedente punto.
4. Nell'Ambito A0 è vietata ogni forma di occupazione con gli elementi di arredo di cui al presente titolo eccetto per tavoli, sedie ed ombrelloni per i quali deve essere richiesto specifico parere alla SABAP, in questo ultimo caso le tipologie ammesse sono quelle previste per gli ambiti A1 e A2 salvo diversa indicazione della SABAP.
5. Nell'ambito A1 di “Piazza del popolo” la somma delle occupazioni presenti nell'area non potrà essere superiore al 20% dell'area totale della piazza e comunque andrà lasciata libera una fascia centrale di almeno 15 metri tra le occupazioni frontistante i lati maggiori della piazza e dovrà sempre essere mantenuta una fascia di rispetto di almeno 4 metri dagli assi delle colonne “veneziane”.
6. E' vietata l'occupazione di aree ricadenti nella fascia di rispetto “Fornice di Porte Storiche o Portali” individuate nelle tavole dell'allegato 2.

Art. - V.3 - Criteri generali di realizzazione

1. L'area oggetto di occupazione temporanea di suolo pubblico funzionale alla somministrazione di alimenti e bevande potrà essere delimitata da barriere di protezione o fioriere, con le limitazioni riportate al Titolo III per gli ambiti A1, uguali tra loro, piantumate e mantenute a regola d'arte;
2. Il suolo dovrà essere lasciato a vista nelle vie e nelle piazze pavimentate con materiale lapideo o comunque di pregio.
3. Per le piazze negli Ambiti A1 e A2 dovranno essere adottate soluzioni omogenee ed unitarie. L'unitarietà dovrà riguardare le tipologie degli arredi (tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere, ecc.) i materiali, i colori e le forme.
4. Il posizionamento degli arredi è finalizzato alla somministrazione di alimenti e bevande ed è conseguentemente vietato l'accatastamento degli stessi nell'area oggetto di autorizzazione.
5. Non è consentita l'installazione di attrezzature o di qualsiasi altro elemento non espressamente incluso nel titolo autorizzatorio.

Art. - V.4 - Arredi ammessi

1. L'occupazione temporanea di suolo pubblico, atta a consentire la somministrazione di alimenti e bevande all'esterno del locale, può essere autorizzata per il posizionamento delle tipologie di arredo di seguito elencate, con le caratteristiche e le limitazioni di cui ai commi successivi:
 - elementi di ombreggio
 - pedane
 - elementi di delimitazione
 - tavoli
 - sedie
 - cestini per la raccolta dei rifiuti
 - portamenù e lavagne informative
 - elementi riscaldanti
2. Gli **elementi di ombreggio** sono costituiti da ombrelloni e vele. L'impiego degli elementi di ombreggio è consentito in tutto il territorio urbano, con la sola esclusione dei percorsi porticati. Non è ammesso l'impiego di più tipologie di ombreggio.
3. **Vele e ombrelloni** devono rispettare le seguenti prescrizioni:
 - essere chiusi in caso di vento e durante la notte;
 - la proiezione al suolo e le relative basi di supporto non devono superare i limiti dell'area data in concessione;
 - per garantire la sicurezza dei fruitori dell'occupazione di suolo ogni punto dell'elemento di ombreggio deve avere un'altezza minima di 2,20 m dal suolo/pedana;
 - Non è consentita l'installazione di teli verticali, abbassabili o raccogliabili lateralmente o schermi di protezione laterali di qualunque tipo.
 - Le **vele** intese come coperture per la protezione dal sole e pioggia saranno completamente avvolgibili con meccanismo motorizzato o manuale. Potranno essere ancorate al paramento verticale dell'edificio o a strutture indipendenti. I materiali costituenti la struttura e il telo saranno oggetto di valutazione puntuale anche in funzione del circostante contesto urbano.
 - Gli **ombrelloni** possono essere di forma rotonda, quadrata o rettangolare, disposti singolarmente o in serie.
 - Negli Ambiti A1 e A2 gli ombrelloni dovranno avere una solida struttura in legno naturale con palo centrale e non a braccio; il telo dovrà essere in tessuto in tinta unita, dal colore avorio al marrone chiaro, colore bordeaux, con esclusione di tessuti plastificati lucidi o PVC;
 - Negli ambiti B1 e B2 gli ombrelloni dovranno avere una solida struttura in legno o metallo verniciato; il telo dovrà essere in tessuto in tinta unita o rigato con bande larghe cm 10 o più, con esclusione di tessuti plastificati lucidi o PVC; il telo dovrà essere nei colori tradizionali quali la gamma delle terre dall'avorio al ruggine, i verdi, i blu, i gialli e il bordeaux.

- negli Ambiti C e D non ci sono limitazioni all'impiego di materiali per la struttura; la gamma dei colori per il telo potrà essere più ampia, a condizione che sia ricercata un'armonia cromatica con gli edifici circostanti, dovranno comunque essere evitati colori con componenti fluorescenti.
- In tutti gli ambiti è possibile avere un sistema di illuminazione integrato nell'ombrellone. Tale sistema deve essere certificato per il corretto funzionamento e per la sicurezza ai fini dei fruitori. I cavi elettrici e gli attacchi alla corrente devono essere protetti e a norma.

4. Le pedane sono manufatti semplicemente appoggiati al suolo avente come unico scopo il superamento di un dislivello, devono pertanto essere facilmente amovibili e realizzate in legno trattato in modo che assicurino:

- di evitare l'accumulo di rifiuti sotto il piano stesso e non ostacolare il normale deflusso delle acque piovane;
- di essere accessibili, nel rispetto delle leggi in materia di superamento delle barriere architettoniche;
- di garantire l'ispezionabilità di eventuali pozzetti/chiusini e/o botole.

E' vietato coprire griglie di areazione, è vietato altresì il taglio e la costipazione delle radici affioranti.

L'eventuale presenza di uno scivolo di raccordo deve essere realizzato all'interno dell'area occupata. Non è consentita l'installazione di pedane nei portici e/o nelle gallerie. Nell'ambito A0 del centro storico le pedane sono sempre vietate, così come nelle vie e nelle piazze con pavimentazioni speciali in materiali lapidei; nella parte rimanente del centro storico sono ammesse esclusivamente per il superamento di un dislivello o in caso di pavimentazione sconnessa.

5. Gli elementi di delimitazione, quali barriere di protezione o fioriere, hanno la funzione di delimitare gli spazi autorizzati, nonché a proteggerne i fruitori. Sono consentiti a condizione che garantiscano la percezione visiva complessiva del contesto urbano.

6. Le barriere di protezione quali ringhiere o parapetti, di altezza massima di ml 1,10, devono essere in ghisa o in acciaio verniciato di colore grigio antracite opaco o corten non infisse al suolo. Possono essere integrate con pannelli continui in vetro "antifortunio". Sul pannello di vetro, a contrasto, possono essere riportati, in incisione e/o serigrafia, solo il nome e/o il logo dell'esercizio, purché di dimensioni contenute e senza contrasto cromatico.

Le barriere di protezione sono vietate negli Ambiti A0, A1 e A2 salvo il caso di occupazione di suolo pubblico limitrofo alla carreggiata stradale o alle aree di sosta, in quanto costituiscono elemento di protezione per i fruitori.

7. Le fioriere vanno collocate con i criteri previsti dal Titolo III del presente regolamento; le essenze piantumate dovranno essere mantenute sempre in perfetto stato manutentivo e conservativo e la loro altezza massima, calcolata da terra (vaso compreso), non dovrà eccedere i ml 1,30.

8. I tavoli e sedie dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

- dovranno essere tra loro coordinati;
- negli Ambiti A1, A2, B1 e B2 dovranno avere forma e disegno quanto più semplice e lineare possibile;
- negli Ambiti A1 e A2 potranno essere in metallo verniciato, in metallo con finitura satinata o in legno; le sedute e gli schienali potranno essere in tela con esclusione di tessuti plastificati lucidi o pvc. Il colore degli elementi in metallo verniciato dovrà essere scelto nelle gamme dei grigi grafite, del corten, dei blu scuri, dei verdi scuri con finitura opaca, semilucida o micacea. Gli elementi in legno potranno essere al naturale o tinti in tonalità medio-scure, escludendo ogni effetto rustico. Il colore delle sedute e degli schienali in tessuto dovrà essere scelto nella gamma delle terre, dall'avorio al ruggine;
- negli Ambiti B1 e B2 potranno essere in metallo verniciato, in metallo con finitura satinata o cromato, in legno, in vimini. Il colore degli elementi in metallo verniciato potrà essere scelto in una gamma più ampia, a condizione che sia ricercata un'armonia cromatica con le eventuali coperture e con il contesto ambientale di inserimento. Gli elementi in legno potranno essere al naturale o tinti in tonalità in assonanza con il contesto ambientale in cui dovranno essere inseriti, escludendo ogni effetto rustico;
- negli Ambiti C e D non ci sono limitazioni all'impiego di materiali e di colori, a condizione

che questi ultimi non siano dissonanti con il contesto ambientale in cui dovranno essere inseriti.

9. I cestini per la raccolta dei rifiuti in tutto il territorio comunale sono ammessi preferibilmente della stessa tipologia esistente nell'area oggetto di intervento, nel caso l'area sia stata oggetto di riqualificazione/arredo da parte del Comune di Ravenna. Diversamente sono ammessi contenitori per rifiuti (gettacarta) realizzati in lamiera di acciaio zincato a caldo e verniciato a forno con polveri poliestere. Dovranno essere completi di anello fermasacco in acciaio e palo di sostegno anch'esso in acciaio zincato a caldo e verniciato a forno con polveri poliestere. Colore da ricercare nelle gamme dei grigi, nero e corten.

10. Negli Ambiti A1, A2, B1 e B2 è consentito installare un **portamenù** all'interno dell'area di occupazione temporanea di suolo pubblico; il portamenù potrà essere a parete o su supporto autoportante, e dovrà avere dimensioni contenute con altezza massima di cm 130 ed essere di tipologia semplice e lineare.

I **portamenu** e le **lavagne informative** dovranno essere in metallo verniciato, il colore dovrà essere scelto nelle gamme dei grigi grafite, dei blu scuri, dei verdi scuri con finitura opaca, semilucida o micacea. Qualora appoggiati al suolo potranno essere esposti esclusivamente negli orari di apertura delle attività interessate e potrà essere collocato un solo elemento per pubblico esercizio.

11. Negli Ambiti A1, A2, B2 e D è consentito installare all'interno dell'area di occupazione **elementi riscaldanti**. Detti impianti, certificati secondo norme CE con omologazione che attesti la conformità del prodotto, sono collocabili esclusivamente in spazi aperti e ben areati, in maniera tale da non costituire intralcio e/o pericolo per gli utenti e nel rispetto delle norme sulla prevenzione incendi.

12. Negli ambiti A1 e A2 sono vietati elementi ritenuti attrattivi e/o di supporto quali: coni gelato in plastica o altro materiale, statue e soggetti vari, mobili fissi porta vivande/oggetti e ogni altro elemento non inserito in autorizzazione.

13. Carrelli o mobili su ruote, possono essere utilizzati esclusivamente all'interno delle aree concessionate e solo negli orari di servizio dei pasti, con funzione di portavivande/appoggio ad uso esclusivo del personale di servizio. Negli altri orari i carrelli o mobili su ruote non potranno essere presenti sull'area di occupazione.

Titolo VI

“Disciplina per l’occupazione temporanea di suolo pubblico per l’installazione di elementi di arredo a servizio di attività commerciali di vicinato ed artigianali”

Art. - VI.1– Disciplina e procedure

1. I titolari di attività commerciali di vicinato ed artigianali, possono chiedere di occupare temporaneamente l'area pubblica o privata di uso pubblico, immediatamente antistante l'esercizio per il posizionamento di elementi di arredo.

3. L'occupazione temporanea di suolo pubblico è soggetta ad autorizzazione e l'Amministrazione decide sul rilascio della medesima a seguito di opportune valutazioni tenuto conto dei diversi interessi in ragione dell'uso del suolo pubblico.

Art. VI.2 – Criteri di collocazione

1. L'occupazione temporanea non deve interferire con la viabilità veicolare ed i flussi pedonali, in modo particolare dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

- in prossimità di incrocio non deve ostacolare le visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli;
- non deve occultare la segnaletica stradale presente;
- non deve essere consentita, neanche in parte, su sede stradale soggetta a divieto di sosta;
- non deve interferire con le fermate dei mezzi pubblici e con gli attraversamenti stradali;
- deve essere lasciato uno spazio per i flussi pedonali, che di norma deve essere non inferiore a 2,00 m e comunque commisurato all’entità dei flussi pedonali;
- nelle adiacenze dei monumenti deve essere lasciato libero uno spazio idoneo a non impedirne la visuale prospettica;
- deve essere arretrata di almeno 0,50 m dalla carreggiata stradale eccetto le zone a traffico limitato e le aree pedonali che verranno valutate caso per caso;
- è vietato accatastare arredi e attrezzature all’esterno dell’esercizio nei periodi di chiusura;
- non è consentita l'installazione di attrezzature o di qualsiasi altro elemento non espressamente incluso nel titolo autorizzatorio;
- non possono essere eseguite manomissioni di qualsiasi tipo del suolo pubblico salvo preventiva autorizzate.
- L'occupazione di cui al presente titolo non è consentita negli ambiti A0.

Art. - VI.3 - Criteri generali di realizzazione

1. Nella scelta degli elementi di arredo dovranno essere adottate soluzioni omogenee ed unitarie per piazza negli ambiti A1, A2, B1, B2 e D.

Qualora l’installazione avvenga su strade, piazze, aree pubbliche ove sono già insediati arredi, eventuali nuove installazioni dovranno prevedere l’unitarietà dei medesimi elementi.

L’unitarietà dovrà riguardare tipologie, materiali, colori e disposizione degli arredi nel rispetto della conformazione dello spazio pubblico e degli edifici circostanti.

2. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di redigere e fornire progetti che prevedano l’impiego di tipologie specifiche nei differenti ambiti urbani.

3. L’area esterna (finitima) a quella autorizzata, dovrà essere lasciata assolutamente libera da espositori per merci, cassette vuote, sgabelli, sedie, tavoli, giocattoli, o qualsiasi altro manufatto al fine di evitare di ostacolare il transito di persone e mezzi e compromettere il senso del decoro.

Art. - VI.4 - Arredi ammessi

1. Sono ammesse le seguenti tipologie di arredo, con le caratteristiche e le limitazioni di cui ai commi successivi:

- Tavoli e sedie;
- Ombrelloni;
- Pedane per il consumo sul posto;
- Espositori merce in attività turistica;
- Espositori merce alimentare;
- Espositori frutta e verdura;
- Espositori per piante e fiori;
- Espositori giornali in edicola;
- Portamenù;
- Bacheche;
- Cestini per la raccolta dei rifiuti;

2. Per tutte le tipologie di arredi di cui al c.1 valgono le prescrizioni di cui all'art. V.4 con le seguenti ulteriori limitazioni:

- Per le attività poste nell'Ambito A1 e A2 è consentita l'installazione, nelle aree esterne pubbliche, di non più di tre tavoli con relative sedie e non è consentita l'installazione di pedane;
- negli Ambiti B1, B2, C e D l'occupazione di suolo pubblico non può eccedere il limite di 25,00 m² e non è consentita l'installazione di pedane in prossimità di edifici vincolati ai sensi del D.lgs 42/2004;

3. Gli **Espositori** di cui al comma I dovranno essere posizionati in modo ordinato. La struttura di sostegno non potrà superare un'altezza di ml.1.50, dovrà essere in metallo verniciato nelle gamme dei grigi grafite, dei blu scuri, dei verdi, con finitura opaca, semilucida o micacea; eventuali piani potranno essere anche in legno al naturale o tinto.

Gli **Espositori** esterni di **merce in attività turistica**, come cartoline e guide, dovranno preferibilmente essere collocati in aderenza alle vetrine o all'interno del vano d'ingresso o vetrina, quelli collocati su suolo pubblico dovranno avere forma semplice ed una altezza non superiore a cm.130 , realizzati in ferro, ghisa o legno; Tutti gli elementi dovranno essere rimossi al momento della chiusura dell'attività.

Le Strutture e contenitori dovranno essere uguali tra loro. Sono vietati strutture e contenitori di plastica.

Art. - VI.5 - Limitazioni

1. Nell'ambito dell'occupazione temporanea di suolo pubblico per l'installazione di elementi di arredo annessi ad attività commerciali di vicinato ed artigianali e' vietato:

- realizzare recinzioni a delimitazione del suolo pubblico;
- esporre merce fuori dagli spazi autorizzati;
- realizzare, nell'ambito dell'occupazione del suolo pubblico, rivestimenti murali, quali cannicci, steccati, teli, ecc.;
- inserire scritte, simboli e pubblicità sugli elementi di arredo;
- collocare fioriere a delimitazione dell'area in concessione;
- installare apparecchi di riscaldamento o illuminazione;
- In ambiti A1 e A2 sono vietati elementi ritenuti attrattivi e/o di supporto quali: coni gelato in plastica o altro materiale, statue e soggetti vari, mobili e ogni altro elemento non inserito in autorizzazione.

Titolo VII

“Disciplina per l'installazione di strutture temporanee a servizio di pubblici esercizi”

Art. VII.1 – Definizione

1. Per “strutture temporanee a servizio di pubblici esercizi” si intendono strutture in corpo unico, anche tamponate, ma completamente smontabili, a servizio di pubblici esercizi, poste su suolo pubblico o privato.
2. Per l'Ambito A2 sono prescritte localizzazioni, tipologie, modalità costruttive, materiali e colori di cui all'allegato 2 abaco A, con valore vincolante, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
3. Per gli Ambiti B1, B2, C e D sono indicate tipologie, materiali e colori di cui all'allegato 2 abaco B, con valore di indirizzo.
4. Le strutture di cui al presente titolo non sono ammesse negli Ambiti A0 e A1.
5. Tali manufatti non sono computabili ai fini di volume (VT) e superficie complessiva (SC).

Art. VII.2 - Criteri generali di collocazione/realizzazione validi per tutti gli ambiti

1. Le strutture devono essere installate con distanze dai confini in conformità con il Codice Civile, non devono interferire con la viabilità veicolare e i flussi pedonali, non devono interferire-occludere o precludere la vista di emergenze ambientali e/o monumentali significative.
2. L'installazione non deve mai interferire con i rapporti aeranti ed illuminanti dei vani o locali ad essi collegati e contrastare con gli elementi architettonici e decorativi delle facciate.
3. La pavimentazione, ove non venga utilizzata quella esistente, dovrà essere facilmente amovibile e la sua rimozione non dovrà arrecare danni di qualunque genere alle pavimentazioni esistenti. La collocazione della struttura dovrà tener conto della presenza di eventuali pozzetti per i quali dovrà essere garantita l'ispezionabilità, mediante botole/riservazioni o altro, con l'indicazione del servizio/utenza al quale si riferisce.
4. Le rampe di accesso vanno poste all'interno della struttura stessa.
5. Il recapito dell'acqua in fognatura dovrà essere studiato e verificato per la singola collocazione.
6. Le strutture potranno essere dotate di impianto elettrico e di riscaldamento in conformità alla normativa vigente in materia.
7. Il sistema di oscuramento potrà essere di due tipi: tenda scorrevole o avvolgibile a rullo, posti internamente al padiglione con colori da definire in base alle diverse soluzioni. Non sono ammesse tende esterne.
8. l'altezza (H) al colmo non potrà superare i ml.3.50
9. i vetri dovranno essere trasparenti e privi di serigrafie o pellicole adesive
10. l'illuminazione interna dovrà essere contenuta e i fasci di luce dovranno avere un angolo limitato all'illuminazione dei soli tavoli per la consumazione, consentendo in questo modo la visuale dell'esterno ed evitando l'effetto “oscuramento” creato dall'eccessiva luce.
11. Le strutture temporanee a servizio di un pubblico esercizio, con esclusione degli ambiti A0, A1 e A2, possono essere compatibili con le occupazioni previste nel titolo III “fioriere e vasi ornamentali”, titolo IV “tende parasole” e titolo V “elementi di arredo a servizio di attività pubblico esercizio di somministrazione alimenti e bevande” del presente regolamento.

Art. VII.3 - Criteri in Ambito omogeneo A2

1. Le strutture previste nell'Ambito A2 avranno un periodo massimo di **installazione stagionale dal 15 settembre al 15 giugno**, al termine del quale dovranno essere alleggerite rimuovendo o aprendo a pacchetto o con scorrevoli i tamponamenti laterali e la copertura, con possibilità di sostituzione di questa ultima con teli ombreggianti non plastificati.
2. L'abaco individua le aree poste sugli assi, piazze e spazi pubblici in cui è possibile localizzare le strutture, tenuto conto delle caratteristiche e delle dimensioni degli spazi disponibili. In sede di ottenimento del titolo la localizzazione dovrà comunque essere verificata sulla base dell'effettivo stato dei luoghi e dell'eventuale presenza di arredi, pensiline, terrazzi, alberature, fermate dei mezzi pubblici, attraversamenti stradali, passi carrai ecc.. Le dimensioni planimetriche delle strutture, individuate negli abachi, potranno subire modifiche al fine di adattare alla specificità dei luoghi in cui verranno installate, mantenendo inalterato il concetto di modularità, simmetria e proporzione delle stesse.
3. Dovranno essere adottate soluzioni unitarie per strutture di esercizi contigui. Dovranno essere adottati criteri di simmetria rispetto alle aperture ed alle campiture della facciata. Le strutture non dovranno mai eccedere in lunghezza rispetto al fronte di pertinenza dell'attività.
4. I materiali da utilizzare per le strutture sono quelli indicati nell'allegato 2 abaco A, inoltre:
 - a) le strutture non dovranno in alcun modo essere ancorate al suolo, ma semplicemente appoggiate per non danneggiare la superficie della strada o della piazza. Particolare attenzione dovrà essere posta alla qualità dei nodi di giunzione trave-pilastro mediante l'uso di viti a testa piatta evitando la discontinuità del materiale;
 - b) i tamponamenti verticali dovranno essere realizzati in pannelli di vetro stratificato privi di telaio, inseriti in corsie incassate a pavimento e a soffitto, anche nel caso di tamponamenti scorrevoli, il meccanismo di scorrimento a rotaia, non deve essere a vista;
 - c) i vetri non dovranno essere colorati o con finitura a specchio e riportare scritte pubblicitarie;
 - d) la pavimentazione interna dovrà essere realizzata in materiale ligneo. Potrà essere rivestita in gomma o con pannelli riscaldanti.

Art. VII.4 - Criteri in Ambiti omogenei B1-B2-C-D

1. Per gli ambiti omogenei B1-B2-C-D l'installazione è ammessa compatibilmente con lo stato dei luoghi, l'eventuale presenza di arredi, pensiline, terrazzi, alberature, fermate dei mezzi pubblici, attraversamenti stradali, passi carrai ecc.. e con le tipologie degli edifici esistenti.
2. In sede di ottenimento del titolo la localizzazione dovrà comunque essere verificata sulla base dell'effettivo stato dei luoghi e dell'eventuale presenza di arredi, pensiline, terrazzi, alberature, fermate dei mezzi pubblici, attraversamenti stradali, passi carrai ecc..
3. Per i criteri generali di realizzazione viene lasciata maggiore libertà compositiva sulla base delle tipologie individuate nell'allegato 2 abaco B, inoltre sono modificabili la lunghezza e larghezza delle strutture aumentando o diminuendo il numero dei pannelli vetrati previsti.

Art. VII.5 - Limitazioni

1. Non è consentito:
 - a) installare elementi aggiuntivi rispetto alla struttura autorizzata (quali: pergolati, pannelli, tamponamenti, steccati, cannicciato, ecc.);
 - b) installare, negli ambiti A0, A1 e A2, tendaggi fissi o estensibili, ombrelloni e arredi esterni (comprese le fioriere), o quant'altro non autorizzato;
 - c) posizionare merce e/o attrezzature nell'area esterna delle strutture, nonché intralciare la viabilità pedonale od occupare il suolo pubblico con segnaletiche, bacheche pubblicitarie (menù) o qualsiasi altro oggetto (sculture, totem, oggetti plastici, ecc) per richiamare l'attenzione, che non siano esplicitamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

TITOLO VIII

“Disposizioni finali”

Art. VIII.1 - Manutenzione e sostituzione

1. Tutti gli elementi di arredo e i manufatti oggetto del presente Regolamento, qualora installati, devono essere mantenuti in perfetto stato conservativo e sottoposti ad opportuna manutenzione, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, SCIA o comunicazione, nel rispetto del progetto approvato; allo stesso soggetto resta a carico la responsabilità penale e civile per eventuali danni arrecati a terzi per la mancata manutenzione degli stessi.
2. Tutti gli elementi di arredo e i manufatti devono essere sempre tenuti in ordine, puliti ed in perfetta efficienza; ad esempio le fioriere ed i vasi ornamentali dovranno essere piantumati, regolarmente puliti dai rifiuti e le essenze vegetali dovranno essere annaffiate e mantenute in perfette condizioni; le essenze deteriorate dovranno essere prontamente sostituite.
3. Qualsiasi modifica da apportare ai manufatti disciplinati dal presente Regolamento, relativa a forma, quantità e dimensione, deve essere preventivamente comunicata o autorizzata secondo quanto previsto dalle presenti norme.
4. La sostituzione di targhe ed insegne di esercizio, precedentemente autorizzate e conformi al presente titolo, qualora ne mantengano la posizione, il numero, la forma, le dimensioni e i materiali, non è soggetta a comunicazione o autorizzazione. Lo stesso dicasi per la sola sostituzione del pannello frontale delle insegne di esercizio.

Art. VIII.2 - Pubblicità

1. Non sono ammesse scritte pubblicitarie di alcun genere su fioriere, vasi ornamentali ed elementi di arredo annessi ad attività commerciali di vicinato, artigianali e pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Nelle aree dedicate all'occupazione temporanea e stagionale in area pubblica o privata ad uso pubblico sono ammesse scritte informative che riportino il genere ed il nome dell'esercizio; in ogni caso sono vietati marchi pubblicitari o scritte riferite a prodotti.
Le scritte dovranno essere previste esclusivamente nei seguenti spazi:
 - sulle mantovane o sulla parte inferiore dei teli delle tende e degli ombrelloni, con caratteri di dimensioni contenute e proporzionate;
 - all'interno dei pannelli di delimitazione, con caratteri di dimensioni contenute e proporzionate.
3. Non sono in ogni caso ammessi elementi pubblicitari e/o di arredo con forme intuitive dell'attività da pubblicizzare quali ad esempio “coni gelato”, “botti”, “sagome/statue ed altresì cavalletti posti su strada.

Art. VIII.3 – Obblighi del detentore del titolo

1. Il detentore del titolo è obbligato al rispetto delle seguenti condizioni:
 - ad occupare esclusivamente le aree autorizzate;
 - a non destinare le strutture e/o arredi ad usi diversi da quelli previsti dal titolo autorizzatorio;
 - alla adeguata e costante manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e pulizia degli spazi, per tutta la durata dell'occupazione;
 - al pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico;
 - al pagamento della tassa di pubblicità se dovuta;

- alla rimozione delle strutture e/o arredi nei seguenti casi:
 - per motivi di interesse pubblico;
 - entro i termini di validità dell'autorizzazione;
 - alla rimessa in pristino del suolo nello stato originario al termine dell'occupazione;
2. Copia dell'autorizzazione o segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o comunicazione dovrà essere esibita agli addetti della vigilanza in qualsiasi momento venga richiesta.

Art. VIII.4 – Sanzioni, decadenza e revoca

1. Le violazioni al presente Regolamento, non disciplinate dal T.U.L.P.S. o da altre disposizioni normative specifiche, comportano l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sugli Enti Locali”, come di seguito specificato:

- 1) ambiti omogenei A0, A1 e A2, di cui all'art.I.2, da un minimo di € 450,00 ad un massimo di € 500,00, il cui importo è rideterminato in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, c. 2 della L. 689/1981, in € 400,00.
- 2) ambiti omogenei B1 e B2, di cui all'art.I.2, da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 400,00, il cui importo è rideterminato in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, c. 2 della L. 689/1981, in € 250,00.
- 3) ambiti omogenei C e D, di cui all'art.I.2, da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 200,00, il cui importo è rideterminato in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, c. 2 della L. 689/1981, in € 100,00.

2. In caso di violazioni attinenti all'installazione o utilizzo di elementi di arredo non autorizzati ai sensi del presente regolamento, l'organo accertatore provvede ad ordinare al titolare della concessione, la rimozione dell'occupazione irregolare e dell'arredo non consentito. Qualora il titolare del provvedimento non ottemperi nei termini contenuti nell'atto di rimozione, si provvede d'ufficio ai sensi del vigente Regolamento di “OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE” del Comune di Ravenna Servizio Tributi.

3. L'occupazione irregolare del suolo pubblico con elementi non autorizzati, elementi non rimossi anche a seguito di revoca di autorizzazione comporterà ai sensi dell'art.7 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 l'applicazione di una sanzione amministrativa come disciplinato ai punti 1) 2) 3) sopra richiamati.

4. Alla seconda violazione amministrativa, durante il periodo di concessione e/o autorizzazione temporanea o nell'anno per quelle permanenti, si applica la sospensione immediata della concessione e/o autorizzazione per 15 giorni.

Alla terza violazione si applica la decadenza prevista dal vigente Regolamento di “OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE” del Comune di Ravenna - Servizio Tributi. In tal caso conseguirà il mancato rinnovo dell'occupazione e/o autorizzazione all'occupazione per il periodo di 1 anno.

5. Relativamente alla revoca della concessione e/o autorizzazione si rimanda al vigente Regolamento di “OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE” del Comune di Ravenna - Servizio Tributi. In ogni caso il Comune può sospendere la concessione in occasione di manifestazioni o eventi di interesse collettivo per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della stessa.

Art.VIII.5 – Disposizioni transitorie

1. Tutte le occupazioni, arredi e mezzi pubblicitari autorizzati secondo i criteri previgenti, ma in contrasto con il presente Regolamento, dovranno essere adeguati entro il termine di 36 mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo.

Art.VIII.6 – Entrata in vigore e abrogazioni

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano dalla data di esecutività della deliberazione che le approva. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rimanda al Decreto Legislativo 285/1982 e s.m.i., al vigente regolamento della tosap, agli altri regolamenti comunali, alle disposizioni delle leggi statali e regionali vigenti in materia, nonché successive all'entrata in vigore del regolamento stesso.

2. Con l'approvazione del presente regolamento si intendono abrogati:

- “Testo unico per la disciplina delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche o private di uso pubblico per l'installazione di mezzi pubblicitari, fioriere, tende parasole e dehors” approvato con Delibera di C.C. PG 84619 del 15 novembre 2004;
- “Disciplina degli elementi di arredo annessi ad attività commerciali ed attività artigianali” approvato con deliberazione consiliare n. 118318/183 del 22 dicembre 2008;
- “Disciplina per l'installazione di padiglioni ad uso ristoro su suolo pubblico o privato di uso pubblico nel Comune di Ravenna” approvato con Delibera di C.C. n. 35553/65 del 16 aprile 2009.

Art.VIII.7 – Modifiche e integrazioni al regolamento

1. Le modifiche e/o integrazioni al presente Regolamento limitatamente ai seguenti allegati:

- Allegato 1/A (Rif: Art. II.18 – Insegne di esercizio – Stabilimenti Balneari);
- Allegato 1/B (Rif: Art. II.18 – Insegne di esercizio – Stabilimenti Balneari stradelli);
- Allegato 2 Abaco A (Rif: Titolo VII -“Disciplina per l'installazione di strutture temporanee a servizio di pubblici esercizi” in Ambiti A1 e A2);
- Allegato 2 Abaco B (Rif: Titolo VII -“Disciplina per l'installazione di strutture temporanee a servizio di pubblici esercizi” in Ambiti B1, B2, C e D);

e quelle concernenti adeguamenti normativi sono approvate con atto deliberativo della Giunta Comunale su proposta del Dirigente del Servizio competente.

